DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 1980

relativa alla fornitura urgente di farina di frumento tenero e di semola di granturco all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(80/1140/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/80 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 696/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2750/75 per quanto si riferisce alle procedure di mobilitazione di cereali destinati agli aiuti alimentari (4),

considerando che l'8 maggio 1979 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di una azione comunitaria, 2 000 tonnellate di cereali all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1979 ;

considerando che, tenuto conto della necessità di effettuare un aiuto rapido, è necessario ricorrere ad una procedura di trattativa privata per tale fornitura ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 696/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, l'Azienda di Stato per gli interventi sui mercati agricoli (AIMA), via Palestro 81, Roma (organismo d'intervento) procede, tramite conclusione di un contratto di trattativa privata, all'acquisto sul mercato della Comunità di :

— 752 tonnellate di farina di frumento tenero

— 555 tonnellate di semola di granturco

destinati all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi.

2. Per la conclusione del contratto di trattativa privata, l'AIMA deve cercare le condizioni meno onerose.

3. Il contratto verte sull'acquisto e sulla fornitura del prodotto reso scaricato a Kousseri, via Douala.

4. Il prodotto deve essere consegnato in sacchi di iuta nuovi foderati da sacchi di cotone del contenuto di 50 chilogrammi netti.

I sacchi recheranno sull'imballaggio la seguente dicitura a stampa :

Farina di frumento tenero :

« Wheat Flour / Gift or the European Economic Community / For free distribution / UNHCR Assistance for Chadian Refugees in Cameroon / Kousseri via Douala ».

Semola di granturco :

« Maize Meal / Gift of the European Economic Community / For free distribution / UNHCR Assistance for Chadian Refugees in Cameroon / Kousseri via Douala ».

Per un eventuale rinsaccamento, la controparte fornisce il 2 % di sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

Articolo 2

1. Il prodotto di cui all'articolo 1 deve corrispondere alle seguenti caratteristiche :

Farina di frumento tenero :

— umidità : massimo 14 % ;

— tenore in proteine : minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca) ;

— tenore in ceneri : massimo 0,62 % rapportato alla sostanza secca.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. L 83 del 30. 3. 1976, pag. 8.

Se il prodotto non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra è rifiutato.

Semola di granturco della sottovoce 11.02 A V a) 2 della tariffa doganale comune :

— umidità : massimo 13 % ;

— acidità : massimo 0,6 %.

Se il prodotto non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra, esso è rifiutato.

2. A tal fine, l'organismo d'intervento del paese d'imbarco fa eseguire nel porto, al momento del caricamento, un controllo della natura, della qualità e del condizionamento della merce, e se ne fa rilasciare regolare attestato. Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

3. Il prelievo di campioni destinati all'analisi nonché il controllo si effettuano secondo le norme professionali vigenti nel paese d'imbarco.

Articolo 3

1. Una cauzione di 12 ECU per tonnellata di prodotto è costituita dall'interessato all'atto della firma del contratto. Essa è liberata dopo la realizzazione delle operazioni in causa, nel termine di tempo previsto e per le quantità non realizzate per motivi di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituito di credito rispondente ai criteri fissati dalla Stato membro.

Articolo 4

L'imbarco deve essere effettuato tra il 1° ed il 31 dicembre 1980.

Articolo 5

L'organismo d'intervento richiede all'interessato di fornire le seguenti informazioni :

a) dopo ogni invio, una dichiarazione attestante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio ;

b) la data di partenza delle navi e la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti ;

c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni nonché una copia del contratto di trattativa privata.

Articolo 6

Per questa azione, l'organismo d'intervento è autorizzato a pagare all'aggiudicatario un acconto dell'80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico su presentazione di una copia di detto documento e mediante la costituzione di una cauzione d'un importo pari a quello dell'acconto.

Articolo 7

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente